

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-542 del 08/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COOPERATIVA DARIO ROMINI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Ravennate n. 2854. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a bar sito in Comune di Cesena, Strada Provinciale 70 Cervese n.27.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-547 del 08/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COOPERATIVA DARIO ROMINI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Ravennate n. 2854. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a bar sito in Comune di Cesena, Strada Provinciale 70 Cervese n.27.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/12/2015, acquisita al Prot. Unione 50585, e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 106516 del 17/12/2015, da **COOPERATIVA DARIO ROMINI - SOCIETA' COOPERATIVA**, nella persona di Diego Prati, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Cesena, Via Ravennate n. 2854, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa **all'insediamento adibito a bar sito in Comune di Cesena, Strada Provinciale 70 Cervese n.27**, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
2. Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 5695 del 10/02/2016, acquisita da Arpa al PGFC 1756/2016, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito alla documentazione presentata in relazione all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 3344/63 del 11/01/2016, acquisita da Arpae al PGFC 432/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 160/AUA/2015, in cui si dichiara che “trattasi di attività a bassa rumorosità compresa nell'allegato B del DPR 19/10/2011 n. 227 e si dichiara che non vengono superati i limiti di emissione di rumore così come definiti nella zonizzazione acustica comunale”, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico. ”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: *“BENESTARE N. 13792 del 19/02/2016 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali”* Prot. Com.le 18795/338 del 19/02/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, acquisito da ARPAE al PGFC 2292 del 19/02/2016;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **COOPERATIVA DARIO ROMINI -SOCIETA' COOPERATIVA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta di provvedimento acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COOPERATIVA DARIO ROMINI - SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F. 81002330405), nella persona del Rappresentante dell'Impresa pro tempore, con sede legale in Cesena, Via Ravennate n. 2854, per l'**insediamento adibito a bar sito in Comune di Cesena, Strada Provinciale 70 Cervese n.27.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 10/12/20015 (PG N 112289 del 18/12/2015 del Comune di Cesena) intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per il **RINNOVO** dell'autorizzazione allo scarico di **ACQUE REFLUE DOMESTICHE** provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena, STRADA PROVINCIALE 70 CERVESE n. 27;

Visti:

- il vigente "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico PG N. 87315 del 15/12/2011 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 76 del 19/12/2007 di rinnovo dell'autorizzazione PGN 34961 del 18/02/2004 di rinnovo dell'autorizzazione PGN 34961 del 17/09/1998 emessa dal Comune di Cesena;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	COOP. DARIO ROMINI SOC. COOP. A R.L.
Ubicazione dell'insediamento	STRADA PROVINCIALE 70 CERVESE
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	Collettore stradale
Dimensionamento impianto	20 Abitanti Equivalenti
Impianto di trattamento	DEPURATORE A FANGHI ATTIVI DA 20 P.

PRESCRIZIONI

L'immissione dello scarico di acque reflue domestiche, provenienti dall'insediamento indicato in premessa, con un sistema complessivamente dimensionato per 20 abitanti equivalenti costituito da DEPURATORE A FANGHI ATTIVI DA 20 P., avviene nel COLLETTORE STRADALE all'altezza del n. civ. 27 della STRADA PROVINCIALE 70 CERVESE ed è autorizzato alle medesime condizioni e con gli stessi obblighi previsti nell'autorizzazione N. 7610 PG N 34961 del 17/09/1998.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il concessionario, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti di chiarificazione previsti dal Regolamento, **SI OBBLIGA** ad effettuare un' adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dell' impianto di chiarificazione con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con

cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.

- Al concessionario inoltre **È FATTO OBBLIGO**:
 1. di osservare le norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate;
 2. di osservare, anche nel caso di scarichi in pubblica fognatura non trattata e per i fabbricati eccedenti la potenzialità abitativa di 50 A.E., i limiti di accettabilità previsti dalla tabella D e di adottare i sistemi di trattamento definiti dalla tab. A secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C allegate alla Delibera di Giunta Regionale n°. 1053 del 09 Giugno 2003 e successive modifiche e aggiunte;
 3. di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 4. di notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione interferisca sullo scarico;
 5. provvedere ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Comunale delle fognature alla protezione della rete fognante interna dalle eventuali conseguenze del funzionamento in carico del collettore stradale;

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.